



PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020 REGIONE ABRUZZO

PIANO OPERATIVO 2016-2018 Intervento n. 11 - Linea 3 Rilancio della leFP e sistema duale

ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo tematico 10

Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori

Priorità d'investimento 10 iv)

Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato

Obiettivo specifico 10.6

Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale

Tipologia di azione (in riferimento all'Accordo di partenariato) 10.6.1

Interventi qualificanti della filiera dell'Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qualificazione della filiera dell'istruzione tecnica e professionale, con particolare riguardo alle fasce più deboli; azioni di sistema per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei poli tecnico professionali)

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Fondo art. 68, L. n. 144/1999 e ss.mm. e ii

Avviso per la presentazione di candidature
da parte degli Organismi di Formazione

Indice

Articolo 1) Sintesi	3
Articolo 2) Rilancio della leFP e del sistema duale	3
Articolo 3) Oggetto dell'Intervento.....	4
Articolo 4) I destinatari dell'intervento	5
Articolo 5) Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura	6
Articolo 6) Le risorse disponibili ed il finanziamento massimo	6
Articolo 7) Scelta del percorso progettuale e selezione degli allievi	7
Articolo 8) Livelli essenziali dei percorsi	8
Articolo 9) Valutazione e certificazione delle competenze	10
Articolo 10) Livelli essenziali dei requisiti dei docenti	11
Articolo 11) Modalità e termini di presentazione della candidatura	11
Articolo 12) I criteri di valutazione degli interventi da finanziare	12
Articolo 13) Comunicazione di affidamento e avvio attività	13
Articolo 14) Circuito finanziario e modalità di rimborso	14
Articolo 15) Monitoraggio e controllo	15
Articolo 16) Informazione e pubblicità	15
Articolo 17) Tutela della privacy	16
Articolo 18) Informazioni generali e disposizioni di riferimento	16

Articolo 1) Sintesi

1. L'avviso finanzia n. 16 percorsi formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), n. 4 per ciascuna provincia, finalizzati al conseguimento di una qualifica tra quelle previste nell'ambito del Repertorio nazionale dell'offerta IeFP. Destinatari della formazione sono giovani in età di obbligo di istruzione/diritto-dovere di età inferiore ai 18 anni, che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado.
2. Le candidature possono essere presentate da Organismi di Formazione (OdF) accreditati o accreditandi presso la Regione Abruzzo per la Macrotipologia "Obbligo Formativo – Obbligo di Istruzione e percorsi di Istruzione Professionale", ai sensi della D.G.R. n. 363 del 20 luglio 2009, come modificata con D.G.R. n. 247 del 31 marzo 2015.
3. L'Avviso ha una dotazione finanziaria pari ad **€ 4.443.927,84** e ciascun percorso ha una dotazione massima pari ad **€ 277.745,49** per il triennio.
4. Le candidature devono essere presentate tramite la piattaforma <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/> entro e non oltre le ore 12:00 del 09/01/2017.

Articolo 2) Rilancio della IeFP e del sistema duale

1. Il presente Avviso ha l'obiettivo di rilanciare il sistema regionale della IeFP della Regione Abruzzo promuovendo un'offerta di qualità, fortemente connessa con le richieste del sistema delle imprese, in particolare delle imprese nei settori più competitivi o appartenenti ai domini tecnologici di specializzazione individuati nella S3 (Smart Specialisation Strategy), offerta capace di dare risposta a ragazzi con stili di apprendimento fondati sull'esperienza concreta e sulla sperimentazione in nuovi contesti. L'offerta di IeFP regionale deve diventare una possibilità vera di scelta per le famiglie e i ragazzi e non solo seconda opportunità per ragazzi difficili o che già hanno affrontato esperienze di insuccesso scolastico o dispersione.
2. Il presente Avviso è redatto in attuazione delle priorità di cui all'Obiettivo Tematico 10 e all'Asse 3 del Programma Operativo FSE Abruzzo 2014-2020, nonché nel rispetto delle priorità programmatiche che la Regione ha individuato nel Piano Operativo FSE 2016-2018 e, in particolare, nella scheda relativa all'Intervento n. 11 Rilancio della IeFP e sistema duale, articolato in quattro Linee di azione. La Linea di azione 3 è rivolta alla attivazione sul territorio regionale, da parte di OdF accreditati o che abbiano presentato domanda di accreditamento per la Macrotipologia "Obbligo formativo – Obbligo d'istruzione", delle terze annualità di percorsi triennali finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione professionale ed al conseguimento di una delle qualificazioni professionali di cui al Repertorio nazionale, come definito in sede di Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.
3. Esso, inoltre, contribuisce a dare attuazione alle innovazioni programmatiche, metodologiche e procedurali introdotte nella Regione Abruzzo attraverso gli strumenti del MasterPlan, del Patto per lo Sviluppo e della Carta di Pescara volti a creare sinergie virtuose tra la Regione e le Parti Sociali. Sul piano dei contenuti è da rilevare l'accento significativo posto dal Patto per lo Sviluppo al rilancio della IeFP e del sistema duale, che difatti rappresenta uno degli interventi caratterizzanti il driver Istruzione Formazione e Ricerca del Patto medesimo.
4. L'intervento è altresì coerente con gli indirizzi programmatici contenuti nel "Piano territoriale triennale 2016-2018 degli interventi per l'istruzione e la formazione professionale tecnica superiore e per la costituzione dei poli tecnico-professionali nelle reti territoriali per l'apprendimento permanente", approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 244/2016, e volto a potenziare la filiera verticale dell'istruzione e formazione professionale, nonché ad

assicurare la coerenza dell'offerta formativa alle esigenze del tessuto produttivo del territorio, concorrendo ad aumentare la competitività delle imprese.

5. L'Avviso è finalizzato, pertanto, ad ampliare l'offerta formativa di leFP sul territorio regionale offrendo ai più giovani la possibilità di frequentare percorsi che consentono di conseguire una qualifica spendibile su tutto il territorio nazionale ed europeo. L'Avviso promuove la strutturazione di un'offerta formativa capace di rispondere alle richieste di competenze e di profili del sistema produttivo, migliorando le opportunità di inserimento lavorativo dei giovani.

6. A tal fine il presente Avviso si colloca nella prospettiva dell'attivazione di percorsi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale valorizzando l'inserimento precoce in azienda, per consolidare il proprio adattamento ai contesti organizzativi e produttivi.

Articolo 3) Oggetto dell'Intervento

1. Il presente Avviso finanzia n. 16 percorsi formativi triennali di leFp finalizzati al conseguimento di una qualifica tra quelle previste nell'ambito del Repertorio nazionale dell'offerta leFP, di seguito riportate:

- **Operatore dell'Abbigliamento;**
- **Operatore delle Calzature;**
- **Operatore delle Produzioni chimiche;**
- **Operatore Edile;**
- **Operatore Elettrico;**
- **Operatore Elettronico;**
- **Operatore Grafico**
 - indirizzo **Stampa e allestimento;**
 - indirizzo **Multimedia;**
- **Operatore di Impianti termoidraulici;**
- **Operatore delle Lavorazioni artistiche;**
- **Operatore del Legno;**
- **Operatore del Montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto;**
- **Operatore alla Riparazione dei veicoli a motore**
 - indirizzo **Riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici dei veicoli;**
 - indirizzo **Riparazione di carrozzeria;**
- **Operatore Meccanico;**
- **Operatore del Benessere**
 - indirizzo **Acconciatura;**
 - indirizzo **Estetica;**
- **Operatore della Ristorazione**
 - indirizzo **Preparazione pasti;**
 - indirizzo **Servizi di sala e bar;**
- **Operatore ai Servizi di promozione ed accoglienza**
 - indirizzo **Strutture ricettive;**

- indirizzo Servizi del turismo;
- **Operatore Amministrativo-segretariale;**
- **Operatore ai Servizi di vendita;**
- **Operatore dei Sistemi e dei servizi logistici;**
- **Operatore della Trasformazione agroalimentare;**
- **Operatore Agricolo**
 - indirizzo Allevamenti animali;
 - indirizzo Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole;
 - indirizzo Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente;
- **Operatore del Mare e delle acque interne.**

2. I percorsi sono articolati in un biennio a forte valenza orientativa con presenza di contenuti di base e trasversali ed un terzo anno maggiormente professionalizzante. Ai sensi dell'art. 17, co. 1, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 ciascuna delle 3 annualità ha una durata obbligatoria fissata in almeno 990 ore.

3. Ciascun percorso deve essere previsto per un numero di allievi compreso tra un minimo di 15 ed un massimo di 20.

4. La distribuzione territoriale dei percorsi finanziati a valere sul presente Avviso è la seguente:

- provincia dell'Aquila: n. 4 percorsi;
- provincia di Chieti: n. 4 percorsi;
- provincia di Pescara: n. 4 percorsi;
- provincia di Teramo: n. 4 percorsi.

Al termine della procedura di selezione le graduatorie saranno pertanto redatte su base provinciale.

5. Nell'ambito dei percorsi ordinari, a partire dal secondo anno, si intende favorire l'attivazione contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale secondo le previsioni dell'art. 43 del D.Lgs 81/2015. Per tale ragione, la Regione Abruzzo si riserva di valutare la pubblicazione di specifico Avviso volto a sostenere l'attivazione dei suddetti contratti di apprendistato esclusivamente a favore dei destinatari delle attività formative dei corsi di leFP finanziati in esito alla presente procedura. Sono previsti finanziamenti per attività di accompagnamento sia preliminari alla stipula del contratto di apprendistato (riservati a soggetti accreditati per l'erogazione di servizi per il lavoro), sia in corso di esecuzione del contratto (riservati a soggetti finanziati a valere sul presente Avviso).

Articolo 4) I destinatari dell'intervento

1. Sono da intendersi come allievi e, quindi, come destinatari delle attività formative dei percorsi leFP finanziati dal presente Avviso, i ragazzi e le ragazze in età di obbligo di istruzione/diritto-dovere che nell'anno scolastico 2015/2016 hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (in via prioritaria) o che lo hanno conseguito negli anni precedenti (nei limiti di capienza previsti). Gli allievi individuati non devono aver compiuto i 18 anni al momento della comunicazione dell'avvio delle attività formative.

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di parità di genere nell'accesso ai percorsi, il Soggetto Attuatore deve garantire la presenza di un numero di allievi il più possibile paritario tra i due generi.

Articolo 5) Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura

1. Sono ammessi alla presentazione della candidatura gli OdF che, al momento della stessa, risultino accreditati presso la Regione Abruzzo per la Macrotipologia "Obbligo Formativo – Obbligo di Istruzione e percorsi di Istruzione Professionale", di cui alla D.G.R. n. 363 del 20 luglio 2009, avente ad oggetto *Accreditamento delle Sedi Formative della Regione Abruzzo a norma del D.M. n. 166 del 25 maggio 2001: Approvazione Nuovo Disciplinary*, come modificata con D.G.R. n. 247 del 31 marzo 2015.
2. Sono ammissibili candidature anche da parte di OdF non ancora accreditati ma che, al momento della pubblicazione del presente Avviso, abbiano già presentato domanda di accreditamento per la macrotipologia prevista al co. 1 del presente articolo. Ai sensi dell'art. 2, co. 7, del Disciplinary di accreditamento, approvato con le DD.GG.RR. richiamate al co. precedente, l'accREDITAMENTO costituisce vincolo per l'assegnazione dei finanziamenti.
3. Come previsto all'art. 42 del Disciplinary di accREDITAMENTO, è possibile utilizzare sedi complementari. In tal caso il Dossier di candidatura dovrà contenere la Dichiarazione d'Uso di Sede Complementare, secondo lo schema allegato alle DD.GG.RR. richiamate al co. 1.
4. La sede indicata (anche complementare) costituisce la sede delle attività formative e può essere modificata, previa autorizzazione, solo per gravi e comprovati motivi, individuando una nuova sede accreditata che presenti le stesse caratteristiche.
5. Per candidatura è da intendersi la presentazione di una proposta progettuale relativa ad un singolo percorso di IeFP e ad una singola Provincia.
6. Ciascun OdF può presentare fino ad un massimo di n. 4 candidature.

Articolo 6) Le risorse disponibili ed il finanziamento massimo

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Avviso sono disponibili risorse pari a complessivi **€ 4.443.927,84**, come di seguito riportato per fonte di finanziamento:
 - a) **€ 2.962.618,56** fondi assegnati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 68 della L. n. 144/1999 e ss.mm. e ii, destinati al finanziamento delle prime due annualità dei percorsi;
 - b) **€ 1.481.309,28** a valere sulle risorse del PO FSE Abruzzo 2014-2020 - Piano Operativo 2016-2018 - Scheda di intervento n. 11, destinati al finanziamento della terza annualità dei percorsi.
2. Il presente Avviso stabilisce le modalità di rimborso utilizzando le unità di costo standard adottate dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14 paragrafo 1 del Reg. (UE) 1304/2013, su proposta dell'Italia nel quadro del PON IOG, con atto *C(2016) 6906 final – Regolamento delegato recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo sociale europea per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute* (giusta comunicazione MLPS prot. 39/16927 del 18.11.2016).
3. Sulla base di quanto esposto al co. 2 del presente articolo, sono riconosciute le Unità di

Costo Standard (UCS) di seguito riportate:

- a) UCS ora/corso pari a € 117,00 per attività formative tenute da docenti di fascia A o B, così come definite dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
 - b) UCS ora/corso pari a € 73,13 per attività che prevedano docenti di fascia C, così come definita dalla circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
 - c) UCS ora/corso/allievo pari ad € 0,80.
4. In particolare, ciascun percorso triennale è finanziato con un importo massimo pari a € 277.745,49 e per un totale massimo di € 92.581,83 per ciascuna annualità.
5. L'importo annuale, riconosciuto per 990 ore, è determinato tenendo conto del seguente schema di calcolo:
- a) fino ad un massimo del 10% del monte ore annuale minimo previsto (99 ore), rimborsabili con UCS ora/corso del valore di € 117,00 per un importo massimo per annualità pari a € 11.583,00;
 - b) UCS ora/corso pari a € 73,13 per ciascuna ora corso, fatte salve le eventuali ore rimborsate con la modalità di cui al punto a) del presente comma. Tale importo è, pertanto, variabile, per ciascuna annualità, tra € 65.158,83 (per il 90% delle ore previste) e € 72.398,70 (per il 100% delle ore previste, laddove non venga utilizzata la previsione di cui al punto a) del presente co.);
 - c) UCS ora/corso/allievo pari ad € 0,80 per ogni ora di effettiva frequenza per ciascun allievo fino ad un massimo di 20, per un importo massimo per allievo pari a € 792,00 per ciascuna annualità, e fino ad un massimo, per annualità di € 15.840,00.
6. I percorsi attivati devono essere realizzati esclusivamente con il finanziamento pubblico previsto dal presente Avviso. Gli OdF non possono richiedere alcun contributo agli allievi.

Articolo 7) Scelta del percorso progettuale e selezione degli allievi

1. La scelta del percorso progettuale deve essere adeguatamente giustificata dal candidato, che, a tal fine, deve illustrare, attraverso la compilazione di apposita "Scheda giustificativa dell'intervento" contenuta nell'Allegato A1.1 al presente Avviso, gli indicatori utilizzati, le fonti ed i valori che hanno determinato la scelta. In ogni caso le scelte devono essere definite in accordo con il sistema imprenditoriale locale.
2. L'OdF proponente può altresì allegare "Attestazioni di Interesse" rilasciate dal Rappresentante Legale (o comunque da rappresentante dotato di poteri di firma)
 - di una o più imprese del territorio interessate alle competenze che il percorso può immettere sul mercato del lavoro;
 - e/o delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali che intendano attestare la validità della scelta con riferimento al mercato del lavoro locale e/o regionale e il positivo impatto sulle aree di intervento definite prioritarie dalla programmazione regionale (filieri e domini tecnologici).

L'Attestazione deve essere redatta su carta intestata dell'impresa/organizzazione e deve contenere le informazioni minime come riportate nell'Allegato A1.1 al presente Avviso.

3. Ai fini della selezione degli allievi, gli OdF devono prevedere la pubblicazione di apposito Avviso pubblico di Selezione che indichi il contenuto del percorso, le modalità e la tempistica di

accesso e selezione. In particolare, devono essere chiari i criteri di selezione qualora le domande pervenute siano in numero maggiore rispetto ai posti disponibili.

Articolo 8) Livelli essenziali dei percorsi

1. I progetti dei percorsi triennali di leFP devono concorrere a sviluppare le competenze, le abilità e le competenze, secondo le disposizioni del Decreto MPI n. 139 del 22.08.2007 e tenuto conto degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno della leFP, come definiti – quali livelli essenziali delle prestazioni ed in attuazione dell’art. 18, co. 2, del D.Lgs. n. 226/2005 – nell’Allegato 4 dell’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011.
2. Il progetto candidato deve contenere l’architettura complessiva dell’intero percorso triennale con l’indicazione degli aspetti didattici e metodologici, nel rispetto degli standard minimi stabiliti per le specifiche figure professionali di cui al citato Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011.
3. Per il biennio, anche in ragione della certificazione relativa all’obbligo di istruzione, gli standard sono contenuti nell’Allegato 1 del DM n. 139 del 22.08.2007; per il triennio nel suo complesso, gli standard sono contenuti negli Allegati 2 e 4 dell’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011.
4. Il primo anno si caratterizza per l’orientamento attivo; pertanto, durante tale anno deve essere previsto un modulo di accoglienza e orientamento volto anche a verificare l’uniformità dei saperi in accesso al percorso. Tale modulo può avere una durata variabile tra le 6 e le 10 ore.
5. Il secondo anno mira al rafforzamento del patrimonio di conoscenze, abilità, competenze e capacità personali e prevede lo stage/tirocinio curriculare formativo di supporto all’apprendimento per un totale di n. 160 ore, le cui modalità di attuazione sono disciplinate al successivo settimo comma. Al termine del secondo anno dovranno risultare acquisiti ed essere certificati i saperi e le competenze previsti dalla normativa vigente per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (contenuti nell’allegato 1 del DM 22.08.2007, n. 139). A partire dalla seconda annualità devono essere previste visite guidate presso unità produttive pertinenti l’oggetto della formazione nonché in occasione di eventi, manifestazioni, fiere. Per tali visite guidate si prevede un monte ore non inferiore a 10 e non superiore a 20, sia per il secondo, sia per il terzo anno, da impiegare anche in forma frazionata a valere sul monte ore previsto per l’Asse Professionalizzante.
6. Il terzo anno è finalizzato al consolidamento degli standard formativi delle competenze tecnico professionali e mira al completamento formativo e all’autonomia della persona in vista del futuro ruolo professionale. Nella fase conclusiva del ciclo formativo pertanto deve essere realizzato un modulo di accompagnamento/orientamento al lavoro ovvero un modulo di orientamento alla scelta di prosecuzione del percorso di studi per il conseguimento del diploma o per passaggio al sistema dell’istruzione ordinamentale. Tale modulo può avere una durata variabile compresa tra le 8 e le 12 ore, anche queste a valere sul monte ore dell’Asse Professionalizzante. Il terzo anno prevede altresì lo stage/tirocinio curriculare formativo di supporto all’apprendimento per un totale di n. 240 ore le cui modalità di attuazione sono disciplinate al successivo settimo comma.
7. Lo stage/tirocinio curriculare, del quale dovranno esplicitarsi gli obiettivi e le modalità di attuazione e valutazione, deve svolgersi presso imprese appartenenti al settore di riferimento, con una localizzazione che consenta agli allievi di poter frequentare le attività agevolmente. I datori di lavoro presso cui lo stage/tirocinio curriculare si svolge devono essere comunicati, dall’OdF, contestualmente all’avvio della seconda annualità. Per la realizzazione di tale segmento del

percorso, è necessario prevedere l'accompagnamento da parte di un tutor dell'OdF e di un tutor aziendale, i cui compiti e modalità di raccordo devono essere esplicitati nella proposta progettuale. Il tutor aziendale, messo a disposizione dal soggetto ospitante, deve essere presente con continuità per tutte le ore di stage/tirocinio curriculare previste dal progetto. Il tutor didattico che accompagna gli allievi nel corso dello stage, messo a disposizione dall'OdF beneficiario, deve garantire visite presso la sede di svolgimento del tirocinio per l'osservazione diretta della modalità di svolgimento dello stesso e per la verifica della sua efficacia didattica e pedagogica, per un totale di ore pari ad almeno il 5% del monte ore previsto (8 ore per il secondo anno e 12 ore per il terzo anno).

8. L'articolazione oraria delle annualità per aree di competenza ed assi culturali e professionali è la seguente:

Aree di competenza	Assi culturali e professionali	1° anno	2° anno	3° anno
Area competenze trasversali	Accoglienza e orientamento	50	--	--
	Cultura religiosa		40	40
	Educazione fisica			
Area competenze di base Attività comune con prevalenza del gruppo classe	Asse dei linguaggi	150	120	110
	Asse matematico	100	70	60
	Asse scientifico-tecnologico	150	140	140
	Asse storico-sociale	100	80	70
Area competenze professionali	Asse professionalizzante	340	300	270
	Stage/tirocinio curriculare	--	160	240
LARSA	Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti	100	80	60
Totale ore minime		990	990	990

9. I progetti candidati possono prevedere un numero maggiore di ore, fermo restando il vincolo di UCS remunerate per 990 ore massimo per annualità. Le ore eccedenti il minimo previsto, assegnate ad una o più annualità, concorrono a determinare una quota di punteggio premiale in sede di valutazione di merito. Le eventuali ore in eccedenza non devono essere assegnate all'Area competenze trasversali e allo stage/tirocinio curriculare.

10. Per ciascuna area, al fine di garantire adeguati livelli di qualità e di assistenza agli allievi, il tutoraggio in aula deve essere assicurato per almeno il 30% del monte ore proposto dal candidato per ciascuna annualità, detratte, per il secondo e per il terzo anno, le ore dedicate allo stage/tirocinio curriculare.

11. La definizione del percorso dovrà prevedere altresì la progettazione dei laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA), tenuto conto delle caratteristiche peculiari degli allievi (elementi cognitivi differenziati di partenza, diversa capacità di apprendimento delle persone, svantaggi socio-culturali). I LARSA, attraverso azioni di recupero e di riequilibrio dei saperi, mirano a riallineare la preparazione dello studente ai livelli qualitativi richiesti per l'accesso al percorso di leFP ovvero sono destinati agli allievi in condizione di difficoltà lungo il percorso di

apprendimento. I LARSA possono essere realizzati in avvio del percorso, in avvio di annualità, nonché nel corso delle attività formative a seguito di valutazione degli eventuali squilibri dell'aula.

12. L'articolazione oraria dei LARSA, come già riportato al comma 8, è la seguente: primo anno 100 ore, secondo anno 80 ore, terzo anno 60 ore.

13. Il progetto formativo deve inoltre contenere:

- la previsione dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985, n. 121 e dalle conseguenti intese. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'IRC devono essere programmate attività alternative di formazione/tutoraggio;
- la previsione dell'insegnamento delle attività fisiche e motorie;
- un modulo in materia di sicurezza sul lavoro, come disciplinata dal TU in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (le ore sono a valere sull'Area Professionalizzante);
- la descrizione degli strumenti, delle attrezzature e dei materiali di laboratorio a disposizione, con l'indicazione della dotazione che sarà fornita a ciascun allievo/o;
- la previsione e la descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione del progetto. La Regione Abruzzo si riserva di chiedere ai soggetti affidatari la predisposizione di rapporti sulle attività svolte, nonché dati e informazioni sul loro andamento e impatto.

14. L'articolazione oraria descritta al co. 8 del presente articolo può essere soggetta a flessibilità. In ogni caso, nessun Asse culturale e professionale può subire una riduzione o un aumento superiore al 15% delle ore previste, fatta eccezione per i LARSA, per i quali è possibile prevedere una riduzione fino al 30% e per le ore di stage/tirocinio curriculare che non possono subire modifiche.

15. Nell'ambito dei percorsi ordinari si intende favorire l'attivazione di adeguate misure di sostegno per gli allievi con disabilità o con disturbi dell'apprendimento, al fine di garantire il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale secondo la normativa vigente. Per tale ragione, la Regione Abruzzo, una volta conosciuto il numero di persone con disabilità inserite nei percorsi leFP, si riserva di valutare la possibilità di sostenere in loro favore l'attivazione di misure di sostegno finanziate a valere sulle economie di cui al fondo art.68 legge 144/1999 e successive modifiche e integrazioni, nella misura definita nelle Linee Guida, di prossima adozione, specifiche per i percorsi di leFP.

Articolo 9) Valutazione e certificazione delle competenze

1. Per ogni Asse, a conclusione delle attività specifiche, deve essere effettuata una valutazione degli apprendimenti le cui ore, così come le ore destinate agli esami finali al termine del triennio, non sono incluse nelle ore del percorso e non sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle stesse.

2. Al termine del triennio, gli interventi formativi si concludono con l'ammissione all'esame per il rilascio di una qualifica professionale correlata alla figura nazionale del percorso frequentato.

3. Con l'obiettivo di garantire armonizzazione e qualità al sistema di leFP, gli esami finali devono avere le medesime modalità di svolgimento previste per i percorsi leFP negli Istituti Scolastici Professionali in regime di sussidiarietà, fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nelle Linee Guida, di prossima adozione, specifiche per i percorsi di leFP.

Articolo 10) Livelli essenziali dei requisiti dei docenti

1. Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente nel rispetto di quanto previsto dal DM in data 29.11.2007 del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero del Lavoro e dalla D.G.R. n. 566 del 30 giugno 2015.
2. I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti, per le diverse fasce di docenza, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009.
3. I curricula dei docenti, dei tutor (di aula e di stage), dell'esperto di monitoraggio e valutazione di progetto, del responsabile di progetto, nonché di tutte le altre risorse coinvolte nella attuazione dell'intervento, devono essere predisposti in formato europeo e devono rilevare l'attinenza della esperienza professionale con il ruolo che rivestono nell'ambito del progetto. I cv aggiornati e sottoscritti in originale devono essere disponibili presso la sede di svolgimento delle attività formative.

Articolo 11) Modalità e termini di presentazione della candidatura

1. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, i documenti costituenti il Dossier di candidatura sono i seguenti:
 - a) **Formulario per la presentazione della candidatura (Allegato A1** al presente Avviso);
 - b) **Scheda giustificativa dell'intervento (Allegato A1.1** al presente Avviso) con le eventuali Attestazioni di Interesse acquisite e redatte secondo le indicazioni fornite nell'allegato;
 - c) **Articolazione della Proposta (Allegato A2** al presente Avviso, in formato excel e composto di n. 2 fogli che devono entrambi essere compilati e allegati al Dossier di candidatura sia in formato pdf con firma digitale del legale rappresentante, sia in formato excel):
 - Foglio 1 Schema complessivo;
 - Foglio 2 Dettaglio schema complessivo.
 - d) **Eventuale dichiarazione d'Uso di Sede Complementare, nel solo caso** in cui un OdF decida di utilizzare una Sede complementare, da redigersi secondo le indicazioni della D.G.R. n. 363 del 20 luglio 2009, come modificata con D.G.R. n. 247 del 31 marzo 2015.
2. I documenti costituenti il Dossier di candidatura, laddove richiesto, devono obbligatoriamente essere sottoscritti dal Legale Rappresentante con firma digitale.
3. La candidatura deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso e scaricabile dal sito della Regione Abruzzo all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>.
4. Il Dossier di candidatura deve essere inviato in formato compresso .zip **entro e non oltre le ore 12.00 del 13/01/2017** ed esclusivamente tramite l'apposita procedura prevista all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>. Non sono prese in considerazione candidature pervenute oltre il termine previsto o con modalità difformi da quelle indicate al presente articolo.
5. Non sono ammesse integrazioni successive all'invio della candidatura. È possibile inviare, entro i termini prescritti, una nuova candidatura che annulla e sostituisce la precedente.
6. La documentazione deve essere compilata nel rispetto delle indicazioni specifiche richieste per ciascun campo in essa previsto. Non sono ammissibili candidature prive di elementi specifici necessari per la valutazione.

7. Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel presente Avviso.

Articolo 12) I criteri di valutazione degli interventi da finanziare

1. Ai fini della individuazione degli interventi da finanziare, le candidature sono sottoposte al procedimento di valutazione di seguito specificato.

2. Ricevibilità e ammissibilità delle candidature

Le candidature pervenute sono sottoposte a verifica circa il rispetto dei criteri di ricevibilità e ammissibilità, con riferimento alla conformità e ai requisiti del proponente e della proposta.

In particolare, non sono considerate ricevibili le candidature inviate oltre i termini fissati e con modalità diverse da quanto previsto all'art. 11, commi 3 e 4.

In particolare, non sono considerate ammissibili le candidature:

- prive di uno o più documenti obbligatori costituenti il Dossier di candidatura di cui all'art. 11, co. 1;
- recanti uno o più documenti privi di informazioni o dichiarazioni fondamentali, secondo quanto prescritto all'art. 11, co. 6;
- recanti uno o più documenti costituenti il Dossier di candidatura privi di sottoscrizione laddove richiesta secondo quanto stabilito all'art. 11, co. 2;
- presentate da OdF privi dei requisiti previsti all'art. 5;
- che eccedono, nella sequenza temporale di presentazione, il numero massimo previsto di candidature indicato all'art. 5, co. 6;
- che prevedano attività non in linea con le prescrizioni relative ai livelli essenziali dei percorsi e dei docenti riportati nei precedenti articoli 8 e 10 e con le prescrizioni di cui all'art. 9 relativamente alla valutazione degli apprendimenti e all'esame finale

3. Il mancato rispetto anche di uno solo dei criteri di ammissibilità comporta la conclusione del procedimento con reiezione della domanda che viene pertanto esclusa dalla successiva fase di valutazione di merito.

4. Valutazione di merito

Tutte le candidature ammesse alla procedura sono trasferite, per la valutazione di merito, ad apposito Nucleo di valutazione nominata con atto direttoriale che procede all'esame di merito dei progetti sulla base della seguente griglia di valutazione, il cui dettaglio di applicazione dei criteri è riportato nell'**Allegato A3** al presente Avviso:

Aree e criteri di valutazione	Punteggio max
Area A - Qualità del progetto	Punteggio Max 70
A1. Chiarezza e puntualità dell'analisi del fabbisogno	Max 16
A2. Qualità e composizione della rete territoriale che attesta la capacità del progetto di rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro	Max 12
A3. Chiarezza e puntualità della proposta	Max 18
A4. Premialità collegata alle ore di attività eccedenti il minimo previsto ex-lege	Max 8
A5. Contributo alle priorità trasversali del programma	Max 4
A6. Premialità collegata alla qualifica leFP	Max 12

Area B - Qualità dell'organizzazione	Punteggio Max 30
B1. Punteggio di accreditamento	Max 10
B2. Risorse umane per tutoraggio, monitoraggio e valutazione	Max 15
B3. Tecnologie didattiche	Max 5

- Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna proposta progettuale è pari a **punti 100**. In ogni caso non saranno ammessi a finanziamento i progetti che totalizzano un punteggio inferiore a 60/100 o che totalizzino un valore pari a 0 per una delle due aree.
- Nel caso di parità di punteggio fra due o più interventi, la priorità in graduatoria viene stabilita in base al maggior punteggio conseguito nell'area A e, in subordine, al maggior punteggio conseguito negli item A3 e, in seconda istanza, A1.
- In caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio pubblico di cui viene data notizia sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul portale abruzzolavoro.eu.
- A conclusione della procedura di valutazione – e comunque entro 30 giorni dal termine indicato all'art. 11, co. 4; per l'invio delle candidature – sono predisposte, sulla base del punteggio, le graduatorie dei progetti idonei e l'elenco degli esclusi, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione. Sono redatte n. 4 graduatorie, una per ciascuna provincia.
- Nel caso in cui in una o più province risultino finanziabili meno di 4 corsi, si procederà a ridistribuirli in aggiunta alle altre province, con affidamento ai percorsi esclusi che hanno riportato il punteggio più alto su base regionale.
- Non possono essere finanziati percorsi presentati dallo stesso OdF per la stessa qualifica nella stessa provincia.
- Gli esiti sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul portale abruzzolavoro.eu ed hanno valore di notifica agli interessati.
- Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.

Articolo 13) Comunicazione di affidamento e avvio attività

- Sulla base delle graduatorie, l'affidamento è formalizzato con atto del competente Dirigente. Esso viene portato a conoscenza dell'affidatario a mezzo PEC.
- Con la comunicazione di affidamento, nella quale vengono indicati i dettagli attuativi e gli adempimenti cui il Soggetto Attuatore dovrà attenersi nella realizzazione in coerenza alle disposizioni vigenti, viene inviato al Soggetto Attuatore l'Atto di impegno. Con la sottoscrizione dell'Atto di Impegno si instaura con il Soggetto Attuatore un rapporto di servizio con le connesse responsabilità anche sotto il profilo amministrativo-contabile.
- In ogni caso il Soggetto Attuatore deve attenersi alle disposizioni normative europee, nazionali e regionali, con particolare riferimento, per quest'ultime, alle Linee Guida per l'attuazione degli interventi di cui al PO FSE 2007-2013, nelle more dell'adozione del sistema di gestione e controllo FSE 2014-2020 e del complementare Manuale dell'AdG.
- I Soggetti Attuatori devono pubblicare l'Avviso di selezione di cui al precedente art. 7, co. 3, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Impegno. Nel caso in cui non pervenissero adesioni, o nel caso in cui le stesse non fossero in numero sufficiente, in ragione della tempistica del percorso, il Soggetto Attuatore è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla Regione Abruzzo al fine di valutare la possibilità di posticipare l'avvio ad inizio anno scolastico.
- I percorsi triennali di leFP finanziati che hanno ricevuto adesioni, devono essere avviati entro 15 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle candidature da parte dei destinatari,

come fissato nell'Avviso di Selezione di cui al comma precedente, e devono concludersi:

- entro l'anno 2017, per la prima annualità;
- entro l'anno 2018, per la seconda annualità;
- entro l'anno 2019 per la terza annualità.

6. L'avvio attività e la conclusione attività devono essere effettuati per annualità formativa.

7. Successivamente all'avvio delle attività, gli eventuali allievi rinunciatari/dimissionari possono essere sostituiti entro il raggiungimento del 30% del monte ore previsto per la prima annualità, fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nelle Linee Guida, di prossima adozione, specifiche per i percorsi di leFP, e fatti salvi, altresì, i casi previsti dalla normativa vigente.

8. Le procedure gestionali, con riferimento ai progetti finanziati, sono in capo al DPG010 per le prime due annualità e al DPG011 per la terza annualità.

9. In conformità con le disposizioni del Reg. (UE) 1303/2013, tutta la documentazione relativa alle operazioni deve essere conservata ed archiviata secondo le modalità indicate dalla vigente normativa. La stessa deve sempre essere disponibile su richiesta da parte degli organi competenti.

10. Le attività devono essere realizzate conformemente a quanto previsto nel progetto formativo approvato.

Articolo 14) Circuito finanziario e modalità di rimborso

1. L'adozione del costo standard ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica è finalizzata a semplificare le procedure di gestione e controllo. Tuttavia, devono rimanere inalterati i presupposti e i requisiti necessari per una sana gestione finanziaria e, nello specifico, la trasparenza, l'economicità e adeguati controlli, in attuazione della normativa europea, nazionale e regionale che regola l'attuazione degli interventi.

2. L'accesso al rimborso per annualità è condizionato dall'effettiva realizzazione, da parte del Soggetto Attuatore, dell'intero percorso formativo previsto dal progetto e dalla effettiva partecipazione dei destinatari alle attività, come attestato da apposito registro, o da eventuali registri specifici per attività, rilevanti le presenze degli allievi e la presenza e le attività dei docenti e del tutor d'aula. Il rimborso dei costi sostenuti calcolati secondo l'UCS ora/corso sarà riparametrato secondo la formula: la quota parte del costo totale annuale corrispondente all'applicazione delle formule di cui all'art 6 comma 5 lettere a) e b)/n° allievi comunicati in sede di avvio delle attività*n°allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle attività, calcolati su base annuale.

3. Successivamente all'avvio delle attività è possibile presentare richiesta di anticipazione pari al 40% del valore della sovvenzione relativa alla singola annualità calcolata sulle sole UCS ore/corso.

4. Per ciascuna annualità è possibile chiedere l'erogazione di rimborsi intermedi. I Soggetti Attuatori che abbiano richiesto e ottenuto l'anticipazione devono prima assolvere l'obbligo di dimostrazione dell'avanzamento dell'attività nella misura del 50% dell'anticipazione concessa.

5. Le domande di rimborso possono essere presentate per importi almeno pari al 20% del valore della sovvenzione per l'annualità, calcolata sulle sole UCS ore/corso effettivamente riconoscibili in ragione delle ore di attività dimostrabili e fino a concorrenza dell'80%.

6. In ogni caso, al momento della prima richiesta di erogazione il Soggetto Attuatore è tenuto a presentare valida polizza fideiussoria a copertura dell'ammontare del finanziamento annuale

avente termine finale di validità 24 mesi oltre la data di conclusione delle attività formative dell'anno di riferimento. La suddetta garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di garanzia. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione concedente.

7. Il rimborso relativo al parametro UCS ore/corso/allievo può essere richiesto esclusivamente con la richiesta di saldo finale ed esclusivamente per allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste su base annuale. La domanda di rimborso a saldo viene presentata al termine delle attività relative alla annualità, entro 90 giorni dalla data di conclusione delle stesse. A tale comunicazione, al termine di ogni annualità, il Soggetto Attuatore allega apposita relazione annuale con l'indicazione delle attività svolte, incluso le attività di orientamento in avvio, la formazione nelle sue varie tipologie (aula, laboratorio, stage, visite, ...), gli esiti della valutazione didattica sia degli allievi che dei docenti, le misure di accompagnamento, le attività di monitoraggio e valutazione di progetto, le attività di comunicazione e pubblicizzazione.

Articolo 15) Monitoraggio e controllo

1. Il monitoraggio ed il controllo delle attività oggetto del presente Avviso sono posti in essere dal Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, attraverso i Servizi competenti, DPG010 per le prime due annualità e DPG011 per la terza annualità.
2. I beneficiari sono obbligati a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.
3. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e dalla vigente normativa regionale per l'attuazione operativa degli interventi a valere sul FSE. Qualora dai controlli emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 16) Informazione e pubblicità

1. In materia di informazione e pubblicità i beneficiari devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui all'art. 115 e all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. La pubblicazione dell'elenco delle operazioni dei beneficiari da parte dell'Adg, avviene secondo quanto previsto all'art. 115 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013, all'art. 18 del Decreto Legge 22.6.2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
3. Gli OdF affidatari dei progetti devono pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le

attività ai fini del reclutamento degli allievi, favorire la conoscenza della provenienza del finanziamento delle attività e accertarsi che su tutta la documentazione inerente il progetto siano presenti i loghi indicanti il contributo dei vari soggetti.

Articolo 17) Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del DLgs. 30.06.2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 18) Informazioni generali e disposizioni di riferimento

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il DPG010 - Servizio Istruzione del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università della Regione Abruzzo.

2. Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Luciana Febo, Responsabile dell'Ufficio Politiche di contenimento della dispersione scolastica. Con riferimento alle procedure di gestione relative alla terza annualità dei percorsi, si procederà ad individuare altro Responsabile di procedimento nell'ambito del Servizio competente.

3. Le richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate alla Regione Abruzzo a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione ed entro e non oltre le ore **12:00** del **13.01.2017**. Le stesse devono essere avanzate esclusivamente attraverso il servizio di messaggistica disponibile su <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda ai seguenti riferimenti normativi e programmatici

- **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1304/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013** del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- **Legge 16.04.1987, n. 183** in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale, all'articolo 5, è istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- **Legge 19.07.1993, n. 236** e ss.mm. e ii. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale, all'articolo 9, è istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- **Legge 17.5.1999, n. 144**, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", ed, in particolare, l'art. 68 rubricato "obbligo di frequenza di attività formative";
- **Legge 28.03.2003, n. 53** recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale";
- **D.Lgs. 10.09.2003, n. 276**, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", e successive modifiche ed integrazione;
- **D.Lgs. 15.04.2005, n. 76** recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, co. 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

- **D.Lgs. 15.04.2005, n. 77** recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro ai sensi dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- **D.Lgs. 17.10.2005, n. 226**, “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
- **Legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, co. 622**, come modificato dall’art. 64, co. 4-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha sancito l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno dieci anni e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III, D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- **D.L. 31.01.2007, n. 7**, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.4.2007, n. 40, contenente all’art. 13 disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale”;
- **Decreto MPI 22.08.2007, n. 139**, ad oggetto “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296” che prevede tra l’altro, all’art. 2, comma 2, “l’equivalenza formativa di tutti i percorsi nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio”;
- **Decreto Interministeriale MPI-MLPS del 29.11.2007**, ad oggetto “Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale ai sensi dell’art. 1 comma 624 della Legge 27-12-2006, nr. 296”;
- **Accordo in Conferenza Stato Regioni del 5.02.2009** per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- **Decreto MIUR 27.01.2010, n. 9**, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- **D.I. 15.06.2010** “Recepimento dell’Accordo in data 29 aprile 2010 tra il Ministro IUR, il Ministro LPS, le Regioni e le PP.AA. riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con il quale è stato stabilito di assumere le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenuti nei relativi allegati A e 1, 2, 3, 4 e 5”;
- **D.M. 18.01.2011, n. 4** “Adozione delle Linee Guida, di cui all’Allegato A) dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali ed i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”;
- **Accordo in Conferenza Unificata 27.07.2011** (Rep. atti n. 66/CU), “Riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17.10.2005, n. 226”;
- **D.I. 11.11.2011**, “Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17.10.2005, n. 226”;
- **Decreto MIUR 23.04.2012**, “Recepimento dell’Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, unitamente ai relativi allegati che ne fanno parte integrante”;
- **Legge 28.06.2012, n. 92**, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- **D.L. 6.07.2012, n. 95**, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012, n. 135, art. 7, comma 37 ter”;
- **Accordo del 20.12.2012 in Conferenza Stato-Regioni** concernente la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente EQF di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;
- **D.Lgs. 16.01.2013, n. 13**, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- **D.I. 7.02.2013** “Recepimento delle Linee Guida in materia di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico professionale emanate ai sensi dell’art. 52 del D.L. n. 5/2012, conv. in L. 4 aprile 2012, n. 35, ed approvate con l’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 26 settembre 2012”;

- **Accordo in Conferenza Unificata del 10.07.2014** sul documento recante “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali” (Rep. atti n. 76/CU del 10.7.2014);
- **Intesa in Conferenza Unificata del 5.08.2014** in merito allo schema di decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di definizione dei criteri di riparto delle risorse di cui all'art. 68 co. 4 della legge n. 144 del 1999 destinate all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale di Stato in regime di sussidiarietà;
- **D.Lgs. 15.06.2015, n. 81**, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- **D.I. 30.06.2015**, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- **Legge 13.07.2015, n. 107**, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- **D.Lgs. 14.09.2015, n. 150**, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- **D.I. 12.10.2015** recante “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
- **Decreto Direttoriale del MLPS n. 417/I/2015 del 17.12.2015**, relativo alla ripartizione e assegnazione, alle Regioni e PP.AA. delle risorse relative all'annualità 2015 per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e alla formazione professionale, ai sensi dell'art. 28, co. 3, del D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226;
- **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15.12.2004, n. 2241**, relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
- **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006, n. 962** relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 n. C 111/01** relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente - European qualification Framework (EQF);
- **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.06.2009 C 155/02** sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale - European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET);
- Leggi e norme regionali vigenti in materia di istruzione, formazione e politiche attive del lavoro.
- **D.G.R. 20.07.2009, n. 363** ad oggetto Accreditamento delle Sedi Formative della Regione Abruzzo a norma del D.M. n. 166 del 25 maggio 2001: Approvazione Nuovo Disciplinare”, modificata con D.G.R. 31.03.2015, n. 247;
- **D.G.R. 13.09.2010, n. 700** ad oggetto Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per l'attivazione dei Percorsi d'Istruzione e Formazione. Recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, nr. 226 nr. 281 - recepito con Decreto 15.06.2010;
- **D.G.R. 18.04.2011, n. 266** ad oggetto Approvazione schema di Accordo tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato;
- **D.G.R. 10.12.2012, n. 854** ad oggetto Recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17

ottobre 2005, n. 226 e dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

- **D.G.R. 7.04.2014, n. 251** recante Approvazione delle Disposizioni transitorie relative all'offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogata nella Regione Abruzzo
- **D.G.R. 4.11.2014, n. 704** recante "Novella documento denominato Linee guida per l'attuazione di tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo", approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013 n. 949, e ss. mod. e int.. Ulteriore rivisitazione"" e ss. mm. e ii.;
- **D.G.R. 30.06.2015, n. 566** ad oggetto Livelli essenziali dei requisiti dei docenti del sistema educativo di istruzione e formazione. Ridefinizione della disciplina regionale e revoca della Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 in data 28 settembre 2009, ad oggetto Attuazione dell'art. 19, Decreto Legislativo, 17 Ottobre 2005, nr. 226, «Livelli essenziali dei requisiti dei docenti del sistema educativo di istruzione e formazione»;
- **D.G.R. 19.04.2016, n. 244** ad oggetto Piano territoriale triennale 2016-2018 degli interventi per l'istruzione e la formazione tecnica superiore e per la costituzione dei poli tecnico-professionali nelle reti territoriali per l'apprendimento permanente – art. 11 D.P.C.M. 25.01.2008;
- **D.G.R. 19.04.2016, n. 229** ad oggetto Masterplan ABRUZZO - Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo;
- **D.G.R. 28.04.2016, n. 267** recante Costituzione della Commissione Regionale per le politiche del Lavoro;
- **D.G.R. 21.07.2016, n. 474** recante Percorsi di istruzione e formazione professionale. Definizione del procedimento per l'individuazione dei profili regionali di cui all'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 17.10.2005, n. 226;
- **D.G.R. 21.07.2016, n. 501** ad oggetto Patto per lo sviluppo - Addendum al Masterplan Abruzzo "Patto per il Sud". Presa d'atto e costituzione di un Comitato di Pilotaggio;
- **D.G.R. 21.07.2016, n. 502** ad oggetto CARTA DI PESCARA - percorso di partenariato Regione/imprese per l'industria sostenibile. Approvazione del documento. Istituzione di un Comitato di Pilotaggio, definizione modalità di adesione ed ulteriori determinazioni attuative;
- **D.G.R. 11.08.2016, n. 528** recante POR-FSE Abruzzo 2014-2020- Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" – Approvazione Piano Operativo FSE 2016 -2018 (approvata a seguito della **Decisione CE n. C(2014) 10099 final del 17.12.2014** con la quale si approva il Programma Operativo FSE Abruzzo per il periodo 2014-2020);
- **Determinazione Direttoriale n. DPA/82 del 13 aprile 2016**, a firma dell'Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo2014-2020, Direttore regionale del Dipartimento Presidenza e rapporti con l'Europa, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – Disposizioni transitorie in merito alla gestione e controllo del POR FSE nelle more dell'approvazione del nuovo SIGECO e della relativa manualistica.";
- **SiGeCo e Manuale AdG per PO FSE Abruzzo 2014-2020, in corso di approvazione.**